

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 novembre 2016, n. 97 **Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS "La Zarzuela" di Conversano (BA). Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Conversano alla Via Manuzzi, angolo Via Lenti, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

- "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di*

provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con D.D. n. 118 del 14/05/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rilasciato, “ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del Centro Diurno gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Zarzuela” di Conversano (BA), nell'ambito del Comune di Conversano, da Via Lacalandra n. 42 a Via Manuzzi angolo via Lenti, con la precisazione che l'esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Conversano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;
- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”.

Con nota del 23/06/2016, ad oggetto “Istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, con mantenimento dell'accreditamento, del Centro Diurno “LA ZARZUELA” nella nuova sede sita in Via Manuzzi Angolo Via Lenti, Conversano.”, il legale rappresentante della Società “LA ZARZUELA - Società Cooperativa Sociale Onlus” di Conversano ha trasmesso alla Sezione PAOSA “l'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento con mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede” redatta “su mod. AutEserc 3 integrato”, dichiarando, tra l'altro, il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 ed allegandovi, in parte su supporto informatico, la seguente documentazione:

- copia autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Comune di Conversano prot. n. 18373 del 22/06/2016;
- variante S.C.I.A. n. 14612 del 27/10/2015;

- attestazione di agibilità del 13/06/2016;
- autorizzazione S.I.A.N. del servizio mensa interno, rilasciata con D.I.A del 20/06/2016;
- copia del diploma di laurea del Responsabile Sanitario: Dott. Armenise Pietro;
- certificato di prevenzione incendi/asseverazione relativa alla prevenzione incendi.

Pertanto, considerato che l'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. prevede che: *“La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento”*, con nota prot. n. AOO_151/7730 del 29/07/2016 la scrivente Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno “LA ZARZUELA” sito in Conversano (BA) alla Via Manuzzi Angolo Via Lenti, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale nella predetta sede.

Con nota prot. n. 156428 del 25/10/2016, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha comunicato quanto segue:

“(…) Dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo del 27.09.2016 e dalla valutazione della documentazione presentata e successivamente integrata dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus “La Zarzuela”, è emerso quanto segue:

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 per l'esercizio dell'attività Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica nel comune di Conversano – Via Manuzzi angolo Via Lenti.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 27.09.2016, si ritiene che il centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica ubicato nel comune di Conversano – via Manuzzi angolo Via Lenti, possiede i requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'Esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'Accreditamento istituzionale.”

Per quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS “La Zarzuela” con sede legale in Conversano (BA) alla Via P. Gobetti 3, il cui Legale Rappresentante è il sig. Antonio De Nicolò, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con sede in Conversano (BA) alla Via Manuzzi Angolo Via Lenti, il cui il Responsabile Sanitario è il Dott. Armenise Pietro, nato il 27/9/1957, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS "La Zarzuela" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS "La Zarzuela" con sede legale in Conversano (BA) alla Via P. Gobetti 3, il cui Legale Rappresentante è il sig. Antonio De Nicolò, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con sede in Conversano (BA) alla Via Manuzzi Angolo Via Lenti, il cui il Responsabile Sanitario è il Dott. Armenise Pietro, nato il 27/9/1957, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS "La Zarzuela" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS "La Zarzuela" con sede legale in Conversano (BA) alla Via P. Gobetti 3;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Conversano (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso